

Rimborso delle accise sull'energia: il termine decorre da fine attività

IMPOSTE INDIRETTE

La scadenza si calcola dall'impossibilità di indicare ulteriori importi a debito

La fine delle operazioni a livello locale blocca i conguagli mensili

Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi

In materia di accise sull'energia elettrica, il termine biennale di decadenza dalla possibilità di richiedere un rimborso deve essere valutato a far data dall'effettiva impossibilità di fruire del sistema dei conguagli previsto per legge. In sostanza, solo quando un'impresa cessa la propria attività a livello locale e non può più operare con il sistema dei pagamenti mensili e a conguaglio, è possibile procedere con il rimborso entro due anni, come

previsto dall'articolo 14 del Testo unico sulle accise (Tua).

Con queste conclusioni, la Ctr Lombardia 2250/7/2018 (presidente Russo e relatore Vicuna) ha rigettato l'appello dell'ufficio, stabilendo un principio di diritto peraltro già noto anche alla giurisprudenza di legittimità, per cui un rimborso deve essere richiesto entro due anni solo quando cessa l'attività ordinaria e non è più possibile beneficiare dello scorporo di un credito a regime ordinario.

Il sistema del rimborso standard delle accise, quello con termine biennale ordinario, è - per così dire - da considerarsi generale rispetto al rapporto speciale vigente in materia di energia elettrica. Pertanto, osserva la Ctr di Milano, un credito di imposta in materia di accise esposto nella dichiarazione annuale di consumo è un credito che si rinnova annualmente al momento di tale dichiarazione. Sicché il termine biennale previsto dall'articolo 14 del Tua decorre solo dall'ultima dichiarazione di consumo, allorché il meccanismo ordinario di

COME FUNZIONA

1. L'applicazione
L'accisa sull'energia elettrica, come quella sul gas naturale, si applica come noto al momento della fornitura ovvero del consumo per uso proprio. Sono obbligati al pagamento i soggetti che procedono alla fatturazione e, semplificando, gli utilizzatori per uso proprio.


2. Meccanismo di conguaglio
Il sistema di versamento dell'imposta non è però connesso alle singole forniture o ai singoli utilizzi, ma si basa su una preventiva dichiarazione di consumo, dalla quale seguono versamenti mensili previsionali e un conguaglio finale (articolo 56, Tua). Se dal conguaglio risulta un credito, il contribuente ne beneficia nei versamenti dell'anno successivo.

destrazione del credito non possa più operare per mancanza di ulteriori importi a debito.

Solo nel momento dell'estinzione del rapporto tributario, se il contribuente non può proseguire nella detrazione per cessata attività (locale o generale), le somme versate in più del dovuto configurano un credito da richiedere a rimborso entro il termine biennale. Viceversa, "a regime", vale la regola speciale del sistema dei versamenti mensili, dei conguagli e dei crediti scontati nei pagamenti dell'anno successivo.

Nel caso analizzato dalla Ctr il contribuente, che ha operato in differenti province nazionali, ha chiesto il rimborso a credito dell'accisa versata più del dovuto solo nel momento in cui è emersa l'impossibilità di operare, senza poter più beneficiare, dunque, di alcuna detrazione. Pertanto, secondo i giudici, la richiesta di rimborso relativa ad annualità precedenti o, comunque, all'attività generale posta in essere, è tempestiva e legittima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CIVILE Pignoramento limitato per il pianoforte del vip

Pignoramento "limitato" se nella massa dei beni c'è il pianoforte di un musicista famoso. Del resto, ad alti livelli artistici, la strumentazione non è semplice capitale, ma è un qualcosa che va ben oltre il mero valore economico. Lo ha puntualizzato il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 533 depositata il 5 giugno. Alla base della pronuncia la decisione di una società di riscossione crediti di "aggreddire" diversi congegni utilizzati dal debitore per svolgere la sua professione. Questi, però, si era opposto all'esecuzione: le attrezzature erano impignorabili perché necessarie per la sua carriera di sound designer (creatore di colonne sonore e strutture musicali) o, semmai, lo erano solo per un quinto. Ma l'ente di recupero aveva insistito per la piena pignorabilità degli strumenti, comunque sovrabbondanti rispetto alle ordinarie esigenze lavorative, a nulla rilevando la sua fama nazionale ed internazionale che, anzi, avrebbe reso quei congegni «immeritevoli della protezione contro il pignoramento, in quanto certamente non indispensabili». Ma per il tribunale non è dirimente l'indispensabilità dei beni ma il pregio.

Selene Pascasi

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Usufrutto, bocciati gli atti unilaterali

DIRITTO CIVILE

Per costituire il diritto su un bene immobile serve un atto scritto

Angelo Busani

Il diritto di usufrutto su un bene immobile non può ritenersi costituito mediante un atto unilaterale del proprietario, che riconosca l'altrui diritto di usufrutto, poiché, per costituire un diritto di usufrutto per atto tra vivi, occorre stipulare un apposito contratto in forma scritta. Tale atto unilaterale non può essere interpretato come un "contratto con obbligazioni del solo proponente" (che è un contratto a formazione unilaterale, disciplinato dall'articolo 1333 del Codice civile) in quanto, mediante detta figura contrattuale, non è possibile originare situazioni giuridiche (come il diritto di usufrutto) che possano produrre svantaggi al soggetto il quale si trova a essere parte del contratto senza aver espresso un'accettazione rispetto alla proposta ricevuta. È questa, in sintesi, la decisione assunta dalla Cassazione nella sentenza n. 15997 del 18 giugno 2018, che ha una notevole rilevanza perché interviene su una questione di quotidiana emergenza nella prassi professionale e che, se mal gestita (come è stata evidentemente mal gestita la vicenda giunta all'esame della Cassazione), procura un esito contrario rispetto ai vantaggi che invece si sperava di conseguire. Questo concetto diviene chiaro non appena si ponga mente al fatto giudicato in Cassazione: Tizio compra una casa e, con una scrittura unilaterale, riconosce che Caio (in quanto questi ha contribuito economicamente all'acquisto di Tizio) ha il diritto di usufrutto della casa in questione. Tizio e Caio litigano sull'esistenza, o meno, dell'usufrutto e, quindi, tocca al fine a un giudice sentenziare se un

diritto di usufrutto sia, o meno, originato. Ebbene, dopo che nei primi due gradi di giudizio (Tribunale di Pescara e Corte d'appello dell'Aquila) era stato ritenuto che la scrittura unilaterale sopra descritta aveva in effetti originato un diritto di usufrutto, la Cassazione nega decisamente questa ricostruzione.

Posto che il diritto di usufrutto si può costituire (uscipione a parte) solo mediante testamento o mediante contratto (compravendita o donazione) e trasalendo il caso della donazione dell'usufrutto, per la cui validità occorre la stipula con atto pubblico in presenza di due testimoni, il contratto che origina l'usufrutto deve essere in forma scritta e deve essere stipulato con la partecipazione sia del soggetto che concede l'usufrutto sia del soggetto che acquista l'usufrutto. Ebbene, per costituire l'usufrutto non può pensarsi - secondo la Cassazione - all'utilizzo della forma contrattuale nota come "contratto con obbligazioni del solo proponente", il quale si conclude (non - come accade per ogni altro contratto - con l'accettazione di una proposta contrattuale, ma) per la sola ragione che il destinatario della proposta contrattuale non la rifiuta entro un dato termine (articolo 1333 del Codice civile). E ciò in base all'idea (Cassazione 5748/1987) che se il destinatario della proposta riceve solo vantaggi dal fatto che la proposta contrattuale evolva in un contratto, è presumibile ritenere che il suo silenzio valga come accettazione. Ebbene, è vero che mediante il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente si possono realizzare anche effetti traslativi. Ma - ammonisce la Cassazione - si deve trattare di attribuzioni «che non comportino alcun onere od obbligo a carico del beneficiario. La presenza di un pregiudizio anche solo potenziale (si pensi agli oneri di custodia, gestione e tributari che gravano sul proprietario o sull'usufruttuario) impone la necessaria accettazione del destinatario» della proposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va allegata la sentenza su cui si basa l'avviso

IMPOSTA DI REGISTRO

L'assenza della pronuncia del magistrato civile si riflette sull'atto tributario

Ferruccio Bogetti
Gianni Rota

Va adeguatamente motivato l'avviso di liquidazione del registro formato a seguito di una sentenza civile che dichiara nullo il contratto di mutuo con patto commissorio e obbliga il promissario acquirente a restituire il denaro al venditore. Non basta, in-

fatti, indicare data e numero della sentenza, ma si deve anche allegare la decisione. Sono queste le conclusioni della Ctp Vicenza 110/3/2018 (presidente e relatore Giarrusso).

Il caso parte da una lite civile. Un promissario acquirente cita il promissario venditore per ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare sottoscritto il 31 dicembre 2008 riguardante l'acquisto di un immobile per 500mila euro. Per l'acquisto aveva già corrisposto 455mila euro d'anticipo con rogito da farsi entro il 31 dicembre 2010 e versamento del saldo dei 455mila euro.

Dall'istruttoria giudiziaria emer-

ge, però, che alla fine del 2009 le parti avevano convenuto come 1.455mila euro fossero stati corrisposti a titolo di prestito dal promissario acquirente a favore del promissario venditore, il quale li avrebbe poi restituiti al primo attraverso la vendita a terzi dell'immobile. Per il giudice il contratto preliminare dissimulava in realtà un contratto di mutuo con patto commissorio, come tale vietato dalla legge. Ragione per cui il contratto viene in via principale dichiarato nullo, mentre in via subordinata il promissario venditore è condannato alla restituzione al dei 455mila euro già incassati. L'ufficio registra la sentenza. Li-

quida l'imposta di registro sul rigetto della domanda principale in misura fissa di 200 euro e la condanna alla restituzione in misura proporzionale del 3 per cento.

Il promissario acquirente, però, ricorre in Ctp, eccependo la nullità dell'avviso di liquidazione per mancata allegazione della sentenza, sulla cui base sono stati definiti gli importi richiesti. Il giudice gli dà ragione, confermando il difetto di motivazione. L'obbligo di allegazione è previsto dallo Statuto del contribuente per garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA IN UNO SCHEMA DI DPR ALLO STUDIO DELLA GIUSTIZIA

CONTRO LA FALSIFICAZIONE DEI BOLLI IL CONTRIBUTO UNIFICATO VA ONLINE

di **Ivan Cimmarusti**

— Continua da pagina 1

Una riforma che potrebbe arginare il diffuso fenomeno della falsificazione del contributo unificato, una piaga della giustizia italiana che riguarda i tribunali, soprattutto civili, di tutta Italia. Da nord a sud esiste un mercato parallelo, che sta causando un grave danno alle casse dello Stato.

Un tema affrontato in una inchiesta giornalistica pubblicata su queste colonne a maggio scorso su accertamenti dei carabinieri - e che ha dato impulso all'imminente riforma. Il particolare emerge dalla risposta del sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi all'interrogazione a firma dei deputati leghisti Manfredi Potenti, Gianluca Cantalamessa, Ingrid Biosa, Fabio Boniardi, Flavio Di Muro, Riccardo Marchetti, Luca Paolini, Anna Rita Tateo e Roberto Turri.

L'interrogazione parlamentare
I parlamentari del Carroccio scrivono che «in data 23 maggio il quotidiano Sole24Ore rendeva noti i risultati di una indagine condotta dal comando carabinieri Antifalsificazione. Il comandante del reparto, Francesco Ferace, informava dell'esistenza di una frode ai danni dello Stato consistente nella messa in circolazione di falsi "bolli" da migliaia di euro, impiegati per iscrivere a ruolo il processo».

Nell'interrogazione si ripercorrono vari aspetti affrontati nell'articolo: «Risulterebbe, infatti, che il mercato sia invaso da false "marche" ricreate in laboratorio con sofisticata cura, utilizzando bobine prodotte in Cina, ma anche sottratte dal Poligrafico dello Stato grazie a dipendenti compiacenti. Si rende poi noto l'aver avuto sequestro di falsi contributi unificati per un valore di 2 milioni di euro

ed inoltre di oltre 160mila rotoli in bianco, pronti per essere trascritti. La situazione è definita come "una delle più grandi frodi erariali italiane", che viene stimata sul numero delle bobine in bianco confiscate e può quantificarsi fino a un massimo di oltre 1 miliardo di euro». I deputati leghisti definiscono «allarmanti le affermazioni del comandante dell'Antifalsificazione» in quanto spiega che si tratta di «un danno erariale di enormi proporzioni che si trascina da svariati anni, "di una emergenza nazionale" non esattamente quantificabile poiché è impossibile compiere una analisi generale ma solo a campione».

Lo schema di decreto
Nella risposta scritta, il sottosegretario Ferraresi parla di una «zona grigia» attorno al pagamento del contributo unificato, disciplinato dal dpr 115 del 2002. Per questo, spiega che «nell'ottica della prevenzione, proprio la determinazione delle modalità di

versamento del contributo unificato costituisce oggetto di una iniziativa legislativa contenuta nello Schema di decreto del presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante disposizioni in materia di determinazione degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia"».

La nuova disciplina

Stando alla nuova disciplina «il pagamento del contributo unificato dovrà essere in futuro eseguito: telematicamente, quando esso è effettuato contestualmente ad un atto depositato telematicamente; non telematicamente, quando il pagamento è effettuato contestualmente ad un atto depositato su supporto cartaceo». Il sottosegretario Ferraresi precisa che «in realtà le ipotesi per le quali non è previsto il deposito contestuale di un atto processuale rimarrebbero due (cioè, contributo dovuto per la procedura fallimentare e contributo dovuto per la sentenza di accoglimento della domanda della parte civile di condanna a una somma determinata). Per le stesse - dice ancora - vengono ulteriormente previsti: il ricorso alle modalità telematiche, nel caso della procedura fallimentare, trattandosi di un atto del curatore; il pagamento non telematico, nel caso della parte civile, atteso che l'intero processo penale si svolge ancora con modalità non telematiche». Nessuna disposizione, infine, è prevista per le modalità di pagamento del contributo unificato nel giudizio amministrativo e tributario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCHIESTA



IL SOLE 24 ORE 23.05.2018 PAG. 6

Un'inchiesta pubblicata sul Sole 24 Ore di lunedì 21 maggio porta alla luce l'esistenza in Italia di un mercato parallelo dei bolli contraffatti. Lo spunto è un'indagine condotta dal comando Antifalsificazione monetaria dei carabinieri che ha portato al sequestro di falsi contributi unificati per 2 milioni di euro.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
VIA COGNETTI, 36 - B A R I
TEL. N. 080/572492 - TELEFAX N. 080/5723018
Questa Società ha indetto una procedura aperta, da svolgersi con modalità telematica, per l'affidamento dei servizi tecnici professionali di verifica preventiva ex art. 28 D.Lgs. n. 50/2016 della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per l'appalto dei lavori "Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Opere di interconnessione Secondo Lotto - Condotta dalla vasca di Canosa al serbatoio di Foggia - I stralci funzionali". L'importo complessivo dell'appalto è di € 637.915,35. ID Opere: D.05 (ex Classe VIII L. n. 143/1949). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte, corredate della prescritta documentazione, dovranno essere inviate, attraverso il Sistema telematico di AQP SpA, entro le ore 12.00 del 10/09/2018. Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE n. 2018/S 131-299375 del 11/07/2018, sulla GURI, V Serie Speciale, n. 82 del 16/07/2018, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e sul sito di questa Società www.aqp.it - Sezione "Società Trasparente - Bando di gara e contratti".
IL DIRETTORE PROCUREMENT
DOTT. GIUSEPPE VALENTINI

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna
ESITO DI GARA
L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna a seguito di procedura aperta sopra soglia comunitaria con determina n. 347 del 23.4.2018, ha aggiudicato la fornitura di strumentazione analitica, suddivisa nei seguenti lotti:
1) Lotto 1: tre sistemi gascromatografici. Aggiudicatario: Theimer Fisher Scientific SpA di Rodano (MI). Valore del contratto Euro 313.760,37 (IVA esclusa);
2) Lotto 2: due desorbitori termici. Aggiudicatario Perkin Elmer Italia SpA di Milano. Valore del contratto Euro 63.000,00 (IVA esclusa).
L'avviso integrale di aggiudicazione è stato pubblicato sulla GUCE il 07.07.2018.
La Responsabile dell'area acquisizione beni e servizi (dott.ssa Elena Bortolotti)

TRIBUNALE DI LECCO
CASSAGO BRIANZA (LC) - VIA FIUME 20: APPARTAMENTO: sup. di 99,30 mq., porticato e ripostiglio al P. T., ingresso, soggiorno-cottura, bagno, antibagno, disimpegno e camera al P. 1, disimpegno, ripostiglio adibito a servizio igienico e locale agibile, non abitabile, al P. 2 (sottotetto). Prezzo base E. 55.293,75. Offerta minima E. 41.470,31. Vendita senza incanto 4-10-18 ore 11.00. G.E. Dr. Colasanti. Delegato Dr.ssa Riva tel. 0341287619. Custode Avv. Regazzoni tel. 0341930260. Rif. RGE 73/12

TRIBUNALE DI LECCO
MONTEVECCHIA (LC) - VIA DEL BRUGHÈ 10: APPARTAMENTO al 1° piano composto da 3 locali più servizi con AUTORIMESSA in P. seminterrato. Prezzo base E. 137.210,00. Offerta minima E. 102.907,50. Vendita senza incanto 20-9-18 ore 10.00. G.E. Dr. Tota. Delegato Dr. Nuzzo tel. 0341287619. Custode Avv. Selva tel. 0341423432 email: carlotta.selva@gmail.com. Rif. RGE 130/15

Trova la password, sblocca il weekend!

Ascolta I Padrierni, ogni domenica dalle 11 su Radio 24. Gioca con Federico Taddia e Matteo Bussola e indovina la password, potrai aggiudicarti un weekend fantastico.

I PADRIERNI
Segui I Padrierni su Radio 24 e ascolta la radio-sitcom "In viaggio con papà". Trova la password nascosta nella puntata, chiama in diretta l'800 24 00 24 e il più veloce partirà per un fantastico weekend per due persone nel Salisburghese.

Per informazioni vai su radio24.it

TRIBUNALE DI MILANO
C.P. Galimberti S.p.A. n. 12/2018
Riceve offerte irrevocabili di acquisto entro il 20 agosto 2018 per n. 5 rami di azienda relativi a punti di vendita al dettaglio di elettrodomestici, elettronica di consumo, prodotti accessori e complementari. Per maggiori informazioni consultare l'apposita data room sul sito www.portalecreditori.it o scrivere alla PEC della procedura cp12.2018milano@pecconcordati.it.

Lavoro
TROVA QUELLO CHE CONTA DAVVERO
www.plusplus24lavoro.com
GRUPPO 24 ORE PROFESSIONISTI